# "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A."

# **STATUTO**

#### **Indice**

#### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Art. 1) Denominazione
- Art. 2) Sede
- Art. 3) Oggetto sociale
- Art. 4) Durata

# TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - SOCI - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO - TRASFERIMENTO DI AZIONI

- Art. 5) Capitale Sociale
- Art. 6) Prestiti obbligazionari
- Art. 7) Aumento di capitale
- Art. 8) Azioni
- Art. 9) Domiciliazioni e recapiti
- Art. 10) Partecipazioni di soggetti alla società
- Art. 11) Cessione di azioni

# TITOLO III - ASSEMBLEA

- Art. 12) Assemblea degli azionisti
- Art. 13) Avviso di convocazione
- Art. 14) Convocazione dell'assemblea
- Art. 15) Partecipazione
- Art. 16) Presidenza dell'assemblea e segreteria
- Art. 17) Materia riservate all'assemblea

#### TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

- Art. 18) Numero componenti, durata in carica ed incompatibilità
- Art. 19) Nomina, sostituzione e compensi
- Art. 20) Vice-presidente, Amministratore/i delegato/i, Direttore generale, segretario
- Art. 21) Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione
- Art. 22) Poteri e rappresentanza
- Art. 23) Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

#### TITOLO V - DIRETTORE GENERALE

Art. 24) Scelta – responsabilità – compiti – deleghe di rappresentanza – sostituzioni

#### TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

- Art. 25) Collegio Sindacale
- Art. 26) Revisione legale

#### TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

- Art. 27) Esercizio sociale e redazione del Bilancio
- Art. 28) Destinazione degli utili e dividendi

# TITOLO VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI - DIRITTO DI RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- Art. 29) Clausola compromissoria
- Art. 30) Diritto di recesso
- Art. 31) Scioglimento e liquidazione

#### Titolo IX - SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

Art. 32) Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo

#### Titolo I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Art. 1) - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.a., in sigla anche "LTA S.p.a.".

#### Art. 2) - Sede

1. La Società ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE).

Sono istituite una sede secondaria amministrativa in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e una sede secondaria operativa in Comune di Annone Veneto (VE).

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare il trasferimento della sede legale nel territorio di uno qualsiasi dei Comuni soci e istituire o sopprimere sedi secondarie.

L'Assemblea può istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie uffici di rappresentanza o altre unità locali comunque denominate.

# Art. 3) - Oggetto sociale

- 1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo:
- della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali e zootecnici;
- della raccolta, collettamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque reflue;
- dell'attività di depurazione e smaltimento dei fanghi risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.
- 2. La Società può svolgere quanto al precedente comma 1 mediante l'utilizzo di risorse proprie e / o di terzi, nel rispetto della normativa vigente per le società pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali.
- 3. La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate al precedente comma 1.
- 4. Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi 1 e 3, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e di progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

In particolare, fanno parte delle funzioni proprie della Società di cui ai commi precedenti quelle di:

- a) progettazione e mantenimento in pristino delle opere del Servizio Idrico Integrato, ovvero: delle reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico amministrative d'acquedotto, di depurazione e di fognatura, ivi comprese quelle previste nelle aree di nuova urbanizzazione, secondo gli indirizzi di pianificazione della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
- b) costruzione diretta od indiretta in appalto a terzi delle opere impiantistiche sub a), inclusi gli allacciamenti d'utenza d'acquedotto e/o di fognatura;
- c) controllo delle quantità e della qualità degli scarichi dei reflui immessi in fognatura nel rispetto dei limiti di accettabilità delle acque di scarico anche in ragione del corpo idrico ricettore in relazione alle vigenti ed emanande disposizioni legislative e regolamentari in materia –, nonché delle quantità e della qualità dell'acqua potabile, come meglio definite negli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra Società e Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
- d) rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in fognatura, anche in occasione dell'estensione delle reti fognarie comunali;
- e) applicazione delle tariffe della somministrazione dell'acqua e dei servizi di fognatura e di depurazione, in coerenza con quanto previsto dalle Autorità competenti in materia tariffaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale per tempo vigente.

- 5. Può inoltre svolgere altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture del servizio idrico, nonché altre attività non idriche come definite dall' AEEGSI.
- 6. Può inoltre svolgere, in via strumentale e connessa rispetto all'attività principale, lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca ed innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione e ricerca.
- 7. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e/o esistenti, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici.
- 8. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie attive e passive ivi compresa l'emissione di obbligazioni e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
- 9. La Società può costituire società controllate con oggetto sociale analogo o correlato al proprio.
- 10. La Società può prestare o ricevere fidejussioni, garanzie reali, altre garanzie comunque denominate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

#### Art. 4) - Durata

- 1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
- 2. L'Assemblea straordinaria può prorogarne la durata o sciogliere anticipatamente la Società.
- 3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

#### Titolo II

CAPITALE SOCIALE – SOCI – ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO – TRASFERIMENTO DI AZIONI

#### Art. 5) - Capitale sociale

- 1. Il Capitale sociale è di Euro  $\in$  15.000.000,00 (quindicimilioni /00), suddiviso in numero 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie nominative di  $\in$  1 (uno/00) cadauna.
- 2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

# Art. 6) - Prestiti obbligazionari

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Le obbligazioni convertibili di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea degli obbligazionisti deve scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

#### Art. 7) - Aumento di capitale

- 1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con conferimenti in denaro, di beni in natura o crediti, coerentemente con gli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile.
- 2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.
- 3. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni di cui al comma 2 rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 del Codice Civile.

#### Art. 8) - Azioni

- 1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto spetta al socio anche in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse. Si esclude l'emissione dei relativi titoli azionari.
- 2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione e comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.
- 3. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
- 4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.
- 5. L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dalle norme del Codice Civile in materia.

### Art. 9) - Domiciliazioni e recapiti

- 1. I soci ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso o comunque dipendente dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal Libro soci, nel quale dovranno far annotare il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica ai quali ricevere le comunicazioni, e tutte le successive variazioni dei recapiti forniti.
- 2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, gli Amministratori, i Sindaci, ed il Revisore se nominato, notificano alla società il domicilio al quale ricevere le comunicazioni, il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica. Successive modificazioni e/o revoche dei dati comunicati dai soci, amministratori, organo di controllo e revisore, avranno effetto nei confronti della società soltanto se comunicate per iscritto.
- 3. Le comunicazioni della società si considerano regolarmente eseguite se effettuate agli ultimi domicili, numeri di fax, telefono e indirizzi PEC o di posta elettronica notificati.

# Art. 10) - Partecipazione di soggetti alla Società

- 1. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla Società esclusivamente Enti Pubblici Territoriali Locali.
- 2. La richiesta di annotazione nel Libro dei Soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui al precedente comma deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società.

## Art. 11) - Trasferimento delle azioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente informare l'Organo Amministrativo, per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

- 2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere la comunicazione ricevuta dal socio venditore a tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della data di ricezione.
- 3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
- 4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.
- 5. La prelazione dovrà essere esercitata da ogni singolo socio su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
- 6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, nei limiti dei cui all'art. 10.
- 7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiari di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.
- 8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate (acquirente/i e venditore/i) entro trenta giorni dalla richiesta ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.
- 9. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.
- 10. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.
- 11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.
- 12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 10.
- 13. Tutte le comunicazioni, informative, o scambi di informazioni comunque denominati, previsti dal presente articolo, si considerano regolarmente effettuati a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A.R..

Titolo III ASSEMBLEA

# Art. 12) - Assemblea degli azionisti

- 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
- 2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## Art. 13) - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci, all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, mediante PEC o Raccomandata A.R. o altro mezzo che dia riscontro dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 14) - Convocazione dell'assemblea

- 1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non oltre 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.
- 2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta.

#### Art. 15) - Partecipazione

- 1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.
- 2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile mediante delega scritta.

# Art. 16) - Presidenza dell'assemblea e segreteria

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento di questi, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti all'adunanza.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, proposto dallo stesso Presidente all'Assemblea, che lo nomina.
- 3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.
- 4. La direzione dei lavori assembleari, la regolazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.
- 5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

# Art. 17) - Materie riservate all'assemblea

- 1. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva la relazione programmatica annuale, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di carattere programmatico;
- b) approva il Bilancio d'esercizio;
- c) decide la struttura dell'Organo Amministrativo, nomina e revoca gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina e, nei limiti di legge, revoca i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale, ovvero decide l'attribuzione della revisione legale al Collegio sindacale;
- e) determina, nel rispetto della normativa vigente, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;
- f) delibera le eventuali azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;

- g) delibera in ogni altra materia ad essa riservata dal codice civile.
- 2. Anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea, le autorizzazioni all'Organo Amministrativo per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, degli atti di cui all'art. 21, comma 9.
- 3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 4. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più di due terzi del capitale sociale.
- 5. Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata

Titolo IV ORGANO AMMINISTRATIVO

# Art. 18) - Numero dei componenti, durata in carica ed incompatibilità

- 1. La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore Unico. Gli Amministratori devono essere nominati nel rispetto di eventuali specifici requisiti di legge, previsti per le società a partecipazione pubblica, in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove vigenti. Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico.
- 2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.
- 3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.
- 4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Collegio Sindacale.

# Art. 19) - Nomina, sostituzione e compensi

- 1. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero nei limiti dall'art.18, comma 1.
- 2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, l'Amministratore nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.
- 3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

- 4. Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.
- 5. La nomina degli Amministratori avverrà sulla base di liste, che dovranno essere formate nel rispetto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per le società a partecipazione pubblica in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove esistenti.

Per poter essere ammessa alla votazione, ogni lista dovrà essere presentata da uno o più soci che complessivamente rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni con diritto di voto; le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Qualora un socio abbia concorso a presentare più liste non avrà diritto di voto nella nomina degli Amministratori e, per la verifica del limite del 20%, alle liste che ha contribuito a presentare dovrà essere sottratta la sua percentuale di partecipazione al capitale sociale.

- 6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.
- 7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.
- 8. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni con diritto di voto dei soci che l'hanno votata.
- 9. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non può comunque spettare un numero di consiglieri superiore a due, in caso di Consiglio di Amministrazione di tre membri, a tre, in caso di Consiglio di Amministrazione di cinque membri.

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro o per cinque, a seconda del numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente a ciascuna lista, determinando un'unica graduatoria decrescente.

- 10. Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo dell'OICC, ed approvato dall'Assemblea, saranno determinate le modalità con le quali i candidati di ogni lista dovranno essere associati ai quozienti ottenuti dalla lista medesima, in modo da garantire la rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione di ciascuna lista in ragione dei voti ottenuti, ma tenendo conto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per la composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o per l'eleggibilità di alcuni suoi membri nelle società a partecipazione pubblica.
- 11. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il canditato che risulterà associato al quoziente più elevato viene nominato dall'Assemblea Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'assemblea decida di nominare un Amministratore Unico, sarà eletto chi viene associato al quoziente più elevato.

- 12. Per la revoca degli amministratori si applica l'articolo 2383 del Codice Civile.
- 13. Il compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

# Art. 20) - Vice-presidente, Amministratori delegati, Direttore Generale, segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le funzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto al di fuori dei propri membri, dotato delle competenze previste dal successivo articolo 24.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

# Art. 21) - Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso, o dal Collegio Sindacale.
- 2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da trasmettere a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, ma almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
- 4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.
- 5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze se invitato e senza diritto di voto.
- 6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.
- 7. Il Consiglio è presidente dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza dal Consigliere nominato dai presenti.
- 8. Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma successivo, delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.
- 9. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, e di almeno tre Consiglieri in caso di Consiglio di cinque membri, le deliberazioni concernenti:
- a) la sottoscrizione, l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo;
- b) gli indirizzi ai fini della nomina o della designazione dei rappresentanti della Società in seno agli organi di controllo delle società od enti al cui capitale la Società partecipa;
- c) la nomina di Amministratori Delegati.
- Le delibere di cui al presente comma sono soggette a previo parere consultivo dell'O.I.C.C. e possono essere assunte solo in conformità a quest'ultima.
- 10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.
- 11. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.
- 12. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

### Art. 22) - Poteri e rappresentanza

- 1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
- 2. L'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse da parte dei cittadini utenti.
- 3. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede.
- 4. Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, agli Amministratori Delegati.
- 5. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dall'Organo Amministrativo al Direttore Generale.

# Art. 23) - Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.
- 2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) mantiene i rapporti permanenti con l'Organo di Coordinamento e di Controllo, con i Comuni soci, con la Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
- b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;
- c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce:
- d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
- e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.

## Titolo V DIRETTORE GENERALE

#### Art. 24) - Scelta, responsabilità, compiti, deleghe di rappresentanza, sostituzioni

- 1. Agli uffici della società è preposto un Direttore Generale i cui compiti sono prefissati dal Consiglio di Amministrazione e dal presente statuto.
- 2. L'OrganoAmministrativo nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.
- 3. Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.
- 4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organo Amministrativo:
- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;

- c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporne la convocazione al Presidente;
- d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;
- e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
- f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
- g) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento aziendale per la selezione del personale approvato dall'Organo Amministrativo, in attuazione dei provvedimenti di assunzione adottati dall'Organo Amministrativo, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;
- h) dirige il personale della Società, adottando, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, i provvedimenti disciplinari;
- i) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dall'Organo Amministrativo, provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
- j) firma la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti che non siano di esplicita competenza dell'Organo Amministrativo;
- k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto ad esso delegati/bili o conferitigli dagli altri organi statutari.
- 5. Al Direttore Generale designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dall'Organo Amministrativo, mediante rilascio di specifica procura, anche funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.
- 6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
- 7. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più ViceDirettori, da individuare tra il personale direttivo della società, che coaudivano il Direttore Generale nelle attività gestionali ed amministrative e sostituiscono lo stesso in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo.

#### Titolo VI

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

## Art. 25) - Collegio Sindacale

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 2. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.
- 3. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice Civile.
- 4. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

### Art. 26) - Revisione legale

- 1. La revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci e salvo che la società non sia tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 2409 bis, comma 2 del Codice Civile.
- 2. L'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può incaricare della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione, da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito registro.
- 3. Il compenso del revisore legale o della società di revisione è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Titolo VII BILANCIO E UTILI

#### Art. 27) - Esercizio sociale e redazione del Bilancio

- 1. L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, entro i termini e con le forme di legge, provvede alla predisposizione e all'adozione del progetto di bilancio d'esercizio, lo sottopone al parere dell'O.I.C.C. e convoca l'Assemblea per la sua approvazione.

# Art. 28) - Destinazione degli utili e dividendi

- 1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea.
- 2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione dal ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
- 3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

#### Titolo VIII

COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI – DIRITTO DI RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

## Art. 29) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i Soci, nonché fra i Soci, in merito al presente al presente Statuto, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine a: la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura.

# Art. 30) - Il diritto di recesso

- 1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

- 2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.
- 3. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto con lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo aveva legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 4. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea che potrebbe determinare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo codice civile.
- 5. L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi, nei limiti di cui all'art. 10. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

#### Art. 31) - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla Società, evitando, nel possibile, disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

Titolo IX SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

# Art. 32) - Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo

1. Ai fini dell'espletamento del controllo analogo da parte dei Comuni soci, è costituito dagli stessi un Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, per brevità di seguito O.I.C.C., che rilascia pareri preliminari alle deliberazioni degli organi sociali competenti (Assemblea od Organo Amministrativo) come specificato al comma 2 del presente articolo, ferme le competenze e le responsabilità civilistiche e statutarie degli organi sociali stessi.

L'O.I.C.C. è composto dal Sindaco di ciascun Comune socio della Società in house o da un suo delegato e si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del Sindaco a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui l'Organo si doterà.

Ai fini dell'approvazione dei pareri dell'O.I.C.C., ogni socio dispone di voti proporzionali alla propria quota di partecipazione alla società e si applicano i quorum relativi all'organo alla cui deliberazione si riferisce il parere; nei casi di cui al successivo comma 2, lettera d) si applicano i quorum validi per l'Assemblea Ordinaria.

- 2. L'O.I.C.C per l'espletamento delle sue competenze di Coordinamento e di Controllo analogo, approva obbligatoriamente propri pareri preventivi rispetto agli atti che seguono:
- a) le deliberazioni di Assemblea Ordinaria di cui all'art.17, comma1;
- b) le deliberazioni di Assemblea Ordinaria, di cui all'art.17, comma 2;
- c) le deliberazioni di Assemblea Straordinaria;
- d) il Regolamento previsto dall'articolo 19, comma 10.
- 3. Gli uffici dell'O.I.C.C non sono onerosi per la Società.